CAMERA DEI DEPUTATI N. 3558

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Norme in materia di prescrivibilità dei medicinali

Presentata il 30 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Appare ovvia la necessità di riformare un settore quale quello della produzione, commercializzazione e, soprattutto, prescrivibilità dei medicinali in relazione al Servizio sanitario nazionale. Giusta, e da sempre auspicato dal proponente della presente proposta di legge, risulta la limitazione dei medicinali che già furono nell'inqualificabile prontuario farmaceutico, ma il « dimagrimento » del medesimo non può e non deve essere il mezzo e lo strumento attraverso il quale i produttori più « forti » e più « grossi » debbano imporre i loro prodotti, con conseguente scomparsa dal mercato delle imprese meno « forti », che non sempre, e anzi spesso, non sono nemmeno le meno capaci.

Pertanto il cosiddetto « elenco » dei medicinali, che, di fatto, sostituisce il « prontuario » anche nella mentalità degli operatori sanitari, nonché nella pratica della prescrizione dei medicinali, non può e non deve essere il mezzo di drastiche, quanto inescusabili, « esclusioni », non tanto dal mercato quanto anche dalla produzione. L'unico mezzo per evitare il risultato suindicato, che avrebbe enormi e distorsive conseguenze, è quello di dare al nuovo « elenco » solo il carattere indicativo dei medicinali-tipo, ma sostituibili con medicinali di uguali o analoghe caratteristiche, purché commercializzati allo stesso prezzo di vendita al pubblico o ad uno inferiore. Pertanto si chiede la pronta approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le indicazioni della Commissione unica del farmaco, recate con il provvedimento del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, per la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno valore puramente indicativo del tipo di medicinale, che può sempre essere sostituito nella prescrizione medica da altro medicinale analogo, purché abbia le medesime caratteristiche e uguali o minori controindicazioni, nonché un prezzo uguale o inferiore.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3558
Lire 500